

Comune di Borgolavezzaro (Novara)

Statuto Unione Terre D'Acque tra i Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate.

TITOLO I – FINALITA' E SEDE

Articolo 1 - Principi fondamentali

- 1) È costituita l'Unione dei Comuni “Terre d’acque” tra le Comunità di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate in seguito chiamata semplicemente «Unione Terre d’acque», a base volontaria, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11. L'Unione Terre d’acque è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo articolo 2.
- 2) Il territorio dell'Unione Terre d’acque è costituito dall'insieme dei territori dei comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate.
- 3) L'Unione Terre d’acque ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 4) L'Unione Terre d’acque, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea dell'autonomia locale (legge 30 dicembre 1989, n. 439) e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
- 5) L'Unione Terre d’acque è aperta all'adesione di altri comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione Terre d’acque nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'ente.

Articolo 2 - Finalità

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione Terre d’acque:
 - a. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all'Unione Terre d’acque, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l'Unione Terre d’acque promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- 2) L’Unione Terre d’acque, in particolare, può esercitare:
 - a. funzioni affidate dai Comuni e gestite in nome e per loro conto;
 - b. funzioni delle quali i Comuni affidano all’Unione la gestione, ma di cui mantengono la titolarità programmatica e d’indirizzo;
 - c. funzioni delegate o esercitate per conto di altri enti pubblici al fine di accrescere i livelli di servizi forniti alle diverse comunità locali.
- 3) Allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali rese disponibili dagli enti associati, l'Unione Terre d’acque esercita per conto dei comuni aderenti ovvero direttamente, su conferimento della titolarità della funzione, tutte le funzioni fondamentali, così come indicate nell’Allegato 1 al presente statuto.

4) I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione Terre d'acque, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti al comma 2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione Terre d'acque.

5) L'Unione Terre d'acque può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.

6) L'Unione Terre d'acque persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.

7) L'Unione Terre d'acque svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8) L'Unione Terre d'acque concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello stato, della regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 3 - Sede dell'Unione Terre d'acque

1) L'Unione Terre d'acque ha sede legale nel Comune di Borgolavezzaro, presso la sede municipale, e sedi operative presso tutte le sedi dei comuni aderenti.

2) Le adunanze degli organi collegiali vengono di norma convocate presso la sede comunale ove il Presidente in carica esercita le funzioni di Sindaco.

3) Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 2).

Articolo 4 – Durata, scioglimento dell'Unione Terre d'acque e recesso

1) L'Unione Terre d'acque ha durata fino al 31.12.2024. La scadenza può essere posticipata con deliberazione dei Comuni aderenti.

2) L'Unione Terre d'acque è sciolta quando i Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero deliberano l'adesione ad altra Unione.

3) La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione Terre d'acque e lo scioglimento dell'Unione Terre d'acque avvengono secondo le seguenti modalità:

a. il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione Terre d'acque, che costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b. il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio dell'Unione;

c. i Consigli dei Comuni aderenti all'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

4) Se i Consigli Comunali si pronunciano a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione Terre d'acque dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione Terre d'acque, con effetto dal termine previsto dall'articolo 5 e convoca il Consiglio per la sola nomina del liquidatore.

5) Lo scioglimento dell'Unione Terre d'acque non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.

6) Del recesso dall'Unione Terre d'acque, previo avviso di un anno, di un comune aderente, è preso atto con deliberazione del Consiglio dell'Unione.

7) Il comune che recede dall'Unione Terre d'acque anteriormente alla scadenza corrisponde all'Unione Terre d'acque una somma connessa al rispetto delle eventuali obbligazioni in essere,

ovvero della quota parte degli interventi in materia di organizzazione e sistemi di gestione necessari per adattare la struttura dell'Unione ai nuovi assetti derivanti dal recesso.

Articolo 5 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Unione Terre d'acque ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento stesso. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se non è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2) Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione Terre d'acque, il liquidatore, procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di una proposta di riparto con la quale si individuano:

a. il personale dell'Unione Terre d'acque a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:

i. di norma, il personale dell'Unione Terre d'acque è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

ii. il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione Terre d'acque torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;

iii. i contratti di lavoro del personale a tempo determinato con contratto a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione valevoli per il personale a tempo indeterminato.

b. i rapporti attivi e passivi a qualunque titolo instaurati dall'Unione Terre d'acque che saranno liquidati secondo i seguenti criteri:

i. i comuni, ove possibile, succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione;

ii. ove difetti il presupposto di cui al punto i, ed in mancanza di accordo in ordine alla successione, si procede alla liquidazione di tutti i rapporti attivi e passivi di cui sia titolare l'Unione Terre d'acque.

c. i beni e le risorse strumentali dell'Unione Terre d'acque saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine all'assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni.

3) Il piano di riparto è approvato dalla Giunta dell'Unione. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.

4) Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione Terre d'acque, la definizione dei rapporti tra l'Unione Terre d'acque ed i Comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun Comune, un rappresentante dell'Unione Terre d'acque ed un rappresentante nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

TITOLO II - ORDINAMENTO

Articolo 6 - Organi dell'Unione

1) Sono organi dell'Unione:

a. il Consiglio

b. la Giunta

c. il Presidente.

Articolo 7 - Consiglio dell'Unione Terre d'acque

1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'acque è composto dal Sindaco e da due rappresentanti eletti, uno di maggioranza e uno di minoranza, di ogni Comune associato, ovvero entrambi di

maggioranza nei Consigli Comunali dove non è rappresentata la minoranza o quando la minoranza abbia esaurito i propri rappresentanti a seguito di successive dimissioni o revoche. Laddove vengano a determinarsi cause di ineleggibilità o incompatibilità per il Sindaco, in riferimento ad organi dell'Unione, il Vice Sindaco assume la funzione di componente di diritto gli organi statutariamente previsti.

2) Sono rappresentanti elettivi del Comune di cui ai comma 1 i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza eletti dai Consigli Comunali mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza.

3) La convocazione dei consigli per l'elezione dei rappresentanti dei comuni deve essere effettuata entro quaranta giorni dalla data di insediamento di ciascun Consiglio Comunale o dalla data di ammissione all'Unione Terre d'acque di un nuovo Comune ed in ogni caso di cessazione dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'acque.

4) Se un Comune non ha provveduto all'elezione di tutti o parte dei propri rappresentanti, fino all'eventuale elezione medesima, sono di diritto componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque:

- a. il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato alle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra i consiglieri appartenenti alle liste collegate al Sindaco e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età;

- b. il consigliere comunale di minoranza che ha riportato alle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra i consiglieri appartenenti alle liste non collegate al Sindaco e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età.

5) Il Sindaco comunica all'Unione Terre d'acque i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 4. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi di legge.

6) Il Consiglio comunale, con la riserva di cui al comma 2, può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi dei commi 3 o 4.

7) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune. Il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

8) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 8 – Competenze del Consiglio dell'Unione Terre d'acque

1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'acque è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina gli indirizzi di attività dell'Unione relativamente alle funzioni comunali la cui titolarità sia stata conferita all'Unione stessa, ed esercita l'attività di controllo amministrativo.

2) Per quanto contemplato al comma 1, la competenza del Consiglio riguarda l'approvazione degli atti fondamentali che la legge assegna ai consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

3) L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente Statuto, ovvero sulla base delle apposite relazioni previste dalle norme regolamentari interne.

4) Il Consiglio dell'Unione Terre d'acque garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati all'attività svolta dall'Unione in applicazione del comma 1, anche mediante una relazione sui risultati conseguiti.

Articolo 9 – Convocazione del Consiglio dell'Unione Terre d'acque

- 1) Il Consiglio è convocato:
 - a. di norma, su iniziativa del Presidente;
 - b. su richiesta di almeno uno dei Sindaci dei comuni associati;
 - c. su richiesta scritta di almeno 4/9 dei suoi componenti.
- 2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 3) L'avviso deve essere consegnato normalmente attraverso posta elettronica certificata (o altro strumento telematico previsto dal regolamento) a ciascun componente del Consiglio almeno tre giorni prima della data di convocazione.
- 4) Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.
- 5) Il recapito dell'avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata o di altro strumento previsto dal regolamento.
- 6) L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
- 7) Il regolamento di funzionamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Articolo 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione

- 1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'acque è validamente riunito quando sia presente la metà dei suoi componenti.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione Terre d'acque

- 1) Il Consiglio dell'Unione Terre d'acque è presieduto dal Presidente dell'Unione o in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 2) La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocato e presieduta dal Sindaco del Comune di Borgolavezzaro entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti effettuata a norma del comma 5 dell'articolo 7.
- 3) I componenti il Consiglio sono tenuti ad astenersi dal partecipare a discussioni e a votazioni concernenti argomenti rispetto ai quali sussiste un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
- 4) In caso di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente presiede il componente anziano del Consiglio.

Articolo 12 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione

- 1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, alla Giunta ed a ciascun componente il Consiglio.

Articolo 13 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque

- 1) I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.
- 2) I componenti il Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

- 3) E' considerato giustificato motivo di assenza la comunicazione presentata al Presidente dell'Unione Terre d'acque almeno 24 ore prima della seduta ed ogni certificazione medica attestante stato di infermità.
- 4) Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato il quale ha tempo 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
- 5) Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
- 7) I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.
- 8) Il rappresentante del Comune cessa dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'acque nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:
- dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;
 - dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto;
 - dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi di legge;
 - in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione;
 - dal momento in cui il Consiglio dell'Unione ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento di sopravvenute cause di incompatibilità.
- 9) Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'acque, indirizzate allo stesso, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del componente al Consiglio comunale di appartenenza.
- 10) Il comune può, in ogni tempo, sostituire i rappresentanti eletti. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento dell'elezione del sostituto.
- 11) I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti cessati provvedono, nel termine di quaranta giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione.
- 12) In caso di cessazione a qualsiasi titolo della carica di componente il Consiglio dell'Unione Terre d'acque da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del Consiglio stesso è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di diritto.
- 13) Se la cessazione del componente il Consiglio dell'Unione Terre d'acque interviene dopo la convocazione di quest'ultimo, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto, laddove, nel frattempo, sia già intervenuta la relativa elezione. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può in ogni caso avere luogo anche in casi di assenza del sostituto.

Articolo 14 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

- 1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

- 2) Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a componente il Consiglio dell'Unione. Se è decorso il termine per l'elezione, il rappresentante indicato ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 entra in carica allo spirare del termine medesimo.
- 3) Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.
- 4) Il Consiglio dell'Unione Terre d'acque provvede alla convalida dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

Articolo 15 – Giunta e Presidente dell'Unione

- 1) La Giunta si compone di tutti i Sindaci dei comuni associati all'Unione, salvi i casi di loro sostituzione previsti dal presente statuto.
- 2) I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente, Vice Presidente e assessore dell'Unione per la durata di dodici mesi.
- 3) I Sindaci si alternano a rotazione nella carica secondo l'ordine deliberato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità dei suoi componenti.
- 4) La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale cessazione dalla Giunta dell'Unione.
- 5) In ogni caso di vacanza, decadenza, dimissioni, assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
- 6) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto ai componenti la Giunta, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 7) Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del Sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente il Consiglio e la Giunta dell'Unione.
- 8) Nei casi di cessazione o sospensione dalla carica di Sindaco in quel momento componente la Giunta dell'Unione, subentra il Vice Sindaco o chi ne faccia le veci a norma di legge e dello Statuto comunale di riferimento, ovvero il Commissario nominato, fino al rinnovo degli incarichi.

Articolo 16 – Competenza della Giunta dell'Unione

- 1) La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta dell'Unione compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e che rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente del Segretario o dei soggetti con competenze gestionali.
- 3) La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 17 – Funzionamento della Giunta dell'Unione Terre d'acque

- 1) La Giunta dell'Unione è convocata presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
- 2) La seduta è valida in presenza di tutti i componenti intervenuti anche attraverso l'utilizzo di strumenti di videoconferenza o similari.
- 3) Le deliberazioni sono assunte all'unanimità dei votanti.
- 4) La Giunta può decidere la ripartizione tra i suoi componenti di specifici compiti d'indirizzo, controllo e sovrintendenza.
- 5) Le sedute della Giunta dell'Unione Terre d'acque non sono pubbliche.

Articolo 18 - Conferenze settoriali

1) La Giunta si può avvalere di conferenze settoriali, costituite da assessori o consiglieri comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni, inerenti funzioni e servizi affidati alla competenza decisionale dell'Unione.

Articolo 19 – Competenze del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
- 2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza delle strutture gestionali; impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- 3) Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione (e con riguardo delle competenza ad essa conferite dai comuni che ne fanno parte) con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
- 4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Regolamenti

- 1) L'Unione Terre d'acque disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione Terre d'acque, ovvero, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio, della Giunta per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2) I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati in modo permanente sul sito internet dell'Unione.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Articolo 21 – Criteri generali

- 1) L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2) A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3) L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione.
- 5) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Unione.

Articolo 22 – Istanze, osservazioni, proposte

- 1) I cittadini, gli organi dei comuni associati nell'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Articolo 23 – Rapporto con i Comuni componenti l'Unione Terre d'acque

1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione Terre d'acque, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione Terre d'acque.

Articolo 24 – Convenzioni

1) L'Unione può stipulare con la provincia, con i comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2) Lo schema di convenzione è approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, nella quale devono essere indicati:

- a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
- b. i fini e la durata della convenzione;
- c. le modalità di finanziamento;
- d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Articolo 25 – Accordi di programma

1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Articolo 26 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1) L'Unione Terre d'acque disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2) L'organizzazione dell'Unione Terre d'acque è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento, ovvero dagli atti di organizzazione da esso derivati.

Articolo 27 – Organizzazione del personale dell'Unione

1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità e l'economicità di gestione.

2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

3) Il personale dell'Unione Terre d'acque è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.

4) L'Unione Terre d'acque promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

5) Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Articolo 28 – Segretario dell'Unione Terre d'acque

1) Il Segretario dell'Unione Terre d'acque è nominato con deliberazione della Giunta, anche a rotazione, tra i Segretari dei Comuni aderenti.

2) Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.

3) Il regolamento definisce altresì l'assetto della funzione di alta direzione dell'ente e delle strutture di supporto.

4) Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione Terre d'acque nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, la Giunta può nominare un Vice Segretario in possesso dei medesimi requisiti professionali per l'accesso alla qualifica di Segretario.

5) Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 29 – Ordinamento

1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.

2) L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Articolo 30 – Risorse finanziarie

1) La finanza dell'Unione è costituita da:

- a. contributi erogati dalla Regione;
- b. contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
- c. trasferimenti operati dai comuni componenti;
- d. tasse e diritti per servizi pubblici;
- e. risorse per investimenti;
- f. altre entrate.

Articolo 31 –Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1) Quando previsto dagli atti di conferimento delle funzioni o dei servizi, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

2) Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo il Piano di riparto definito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione. In assenza di diverso criterio di ripartizione dei trasferimenti comunali, anche per singole funzioni conferite, si applica il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in esame. I criteri tengono conto anche del diverso regime di esercizio delle funzioni associate.

Articolo 32 – Attività finanziaria

1) L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.

2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3) Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentono la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Articolo 33 – Bilancio

1) La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni con i quali si coordina, ove necessario ed opportuno, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.

2) L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Articolo 34 – Rendiconto

1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

Articolo 35 – Controllo interno

1) L'Unione Terre d'acque interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a. il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

b. il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.

c. la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;

d. il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.

2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 36 – Controllo di gestione

1) L'Unione Terre d'acque applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2) Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

Articolo 37 – Revisione economica e finanziaria

1) Il Revisore dei Conti dell'Unione Terre d'acque è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2) Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3) Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione Terre d'acque. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza e imparzialità del revisore.

- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- 5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
- 6) Il compenso annuale del revisore è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 38 – Tesoreria

- 1) L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
- 2) I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 – Modifiche statutarie

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso si conformano tutti gli atti normativi dell'ente.
- 2) L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Giunta e ai componenti il Consiglio dell'Unione; di essa viene dato avviso ai Consigli Comunali.
- 3) Le proposte di modifica del presente Statuto sono formulate dalla Giunta, deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
- 4) Una volta approvato lo Statuto, il Presidente dispone la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi di legge.

Articolo 40 – Norma finale

- 1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

ALLEGATO 1

a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, ad esempio:

- i. gestione economico-finanziaria
- ii. gestione tributi;
- iii. organizzazione e personale
- iv. sistemi informativi;
- v. ufficio tecnico;
- vi. demanio e patrimonio;
- vii. URP e comunicazione;
- viii. servizi amministrativi;
- ix. attività economiche;
- x. centrale unica di committenza;

b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale (compresi la definizione, il monitoraggio e il controllo dei contratti di servizio regolanti i rapporti con le strutture esterne affidatarie), ad esempio:

- i. illuminazione pubblica;
- ii. servizi cimiteriali;
- iii. biblioteche;
- iv. musei;
- v. impianti ed iniziative sportive;
- vi. servizi e manifestazioni turistiche;
- vii. controllo e monitoraggio servizio distribuzione del gas;
- viii. trasporti comunali;

c. catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, tra cui, in particolare, ad esempio:

- i. urbanistica e gestione del territorio
- ii. SUAP;
- iii. parchi e servizi alla tutela ambientale;
- iv. sportello unico per l'edilizia;
- v. casa;

e. pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ad esempio:

i. definizione, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio regolanti i rapporti con le strutture esterne affidatarie;

g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3,

comma 2 della LR Piemonte 11/2012;

h. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ad esempio:

i. asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;

ii. assistenza scolastica

i. polizia municipale e polizia amministrativa locale; viabilità, ad esempio:

i. polizia locale

ii. viabilità

j. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale

k. servizi in materia statistica